

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1954

(34^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-18 » (520) (Di iniziativa dei deputati Viola e La Spada) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

PRESIDENTE Pag. 527
TOMÈ, relatore 527

« Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro » (522) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

PRESIDENTE 525, 526
SPAGNOLLI, relatore 526

« Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (530) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 521, 522
CORTESE, Sottosegretario di Stato per le finanze 522
FORTUNATI 522
TRABUCCHI, relatore 521

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Negroni, Pesenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenz`.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Corti è sostituito dal senatore Varaldo.

Interviene inoltre il Sottosegretario di Stato per le finanze Cortese.

BRACCESI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

TRABUCCHI, relatore. Di questo disegno di legge abbiamo già parlato nella passata seduta. Ne riassumo brevemente le ragioni.

Con decreto 22 aprile 1948, n. 723, fu ampliato il ruolo del personale tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per adeguarlo alle accresciute esigenze del servizio. Con particolari disposizioni furono inquadrati nel gruppo B personali

provenienti dal gruppo C, che con ervarono lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza. Si è però verificata scarsa affluenza di passaggi per il grado IX, per cui i posti di organico previsti per detto grado furono coperti solo in minima parte. Inoltre per promozioni successivamente intervenute dal grado IX al superiore, si hanno attualmente nel grado IX ben 75 vacanze su cento posti di organico. Per coprire questi posti il Ministero propone quindi che si consenta ai personali attualmente di grado X di accedere con esame al grado IX senza attendere il compimento dell'anzianità normalmente richiesta. Si stabiliscono infatti dei termini ridotti, per cui occorre semplicemente un'anzianità di grado non inferiore a due anni ed una anzianità complessiva di servizio di almeno 15 anni.

Poichè si tratta di personali tecnici si dettano particolari disposizioni per gli esami. I personali possono essere specializzati nelle materie « sali », « coltivazione tabacchi », « lavorazioni tabacchi »: per le prove scritte si proporranno quindi tre temi, uno per ciascuna materia; ogni concorrente svolgerà il tema per la materia di sua scelta e di conseguenza la prova orale verterà sullo stesso argomento.

Gli esaminatori sono tutti funzionari dei Monopoli e questo è logico perchè è necessaria una particolare conoscenza della materia.

Si discusse nell'ultima seduta su due osservazioni del senatore Fortunati.

Innanzitutto il senatore Fortunati domandava se non fosse utile ammettere al concorso, purchè in possesso dell'anzianità minima richiesta, anche il personale di grado XI. Dichiaro subito che sono favorevole ad accogliere questa richiesta.

Invece non sono dell'avviso del senatore Fortunati per la sua seconda osservazione, in merito alla possibilità di ammettere o non ammettere i candidati al concorso su giudizio « insindacabile » del Consiglio di amministrazione. Si tratta infatti di ammissione ad un concorso speciale, per cui si richiede oltre che il possesso di particolari cognizioni tecniche anche il possesso di determinate qualità che non sono esprimibili in una valutazione. Si tratta di qualità che possono essere valutate solo dai superiori diretti; d'altra parte, sappiamo che, dato il gran numero dei posti messi a concorso,

l'Amministrazione sarà larga nell'ammettere alla prova tutti coloro che abbiano un minimo di requisiti necessari.

FORTUNATI. Di questa mia osservazione in merito al giudizio insindacabile ne faccio una questione di principio. Ricordo che mai prima del 1923-24 si era pensato di ammettere i candidati a concorso previo giudizio « insindacabile » degli organi dell'Amministrazione. Solo con l'avvento del fascismo si è introdotto questo malvezzo, per evidenti motivi di opportunità politica. Ora gli organi dell'Amministrazione sono composti di persone che, come tutti gli uomini, possono avere simpatie ed antipatie e non possiamo quindi accettare il loro giudizio « insindacabile ».

Ora dobbiamo renderci conto che anche se non si verificassero inconvenienti, il semplice fatto che l'ammissione sia stata preceduta da un giudizio « insindacabile » mette i candidati esclusi in condizioni d'animo di pensare che la loro esclusione non dipenda solo da valutazione di carattere tecnico.

Ritengo quindi quanto meno che l'espressione « giudizio insindacabile », vada sostituita con l'altra « giudizio discrezionale ». Infatti l'uso dei poteri discrezionali è sottoposto a determinate remore il che non avviene per il giudizio insindacabile.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro di accettare i due emendamenti proposti dal senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli e dell'allegato di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di conferire i posti che siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge nel grado IX del ruolo tecnico — gruppo B — dei periti mediante concorsi per esami fra gli appartenenti al grado X del ruolo medesimo i quali, a giudizio insindacabile del Consiglio

di amministrazione, siano ritenuti meritevoli di parteciparvi e che avendo compiuto alla data del decreto che indice l'esame, il biennio di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, abbiano inoltre maturato, alla medesima data, un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2ª categoria dei tecnici o nel soppresso ruolo transitorio dei meccanici di provenienza, di almeno quindici anni.

Il senatore Fortunati propone un emendamento tendente a sostituire alle parole « appartenenti al grado X » le altre « appartenenti ai gradi XI e X ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Fortunati propone poi un secondo emendamento tendente a sostituire alle parole « a giudizio insindacabile » le altre « a giudizio discrezionale ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 come risulta dopo le modifiche apportatevi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Gli esami consistranno in una prova scritta ed una orale e verteranno sulle materie di cui all'allegato programma; essi non si intenderanno superati se i candidati non avranno conseguito la votazione di almeno sette decimi in ciascuna delle dette prove. La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

I candidati non potranno partecipare più di una volta ai concorsi di cui al precedente articolo 1.

L'eventuale idoneità conseguita non è produttiva di alcuno effetto.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro delle finanze, sarà costituita come segue:

da un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al V (Presidente);

da tre funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al VII (Membri).

Le mansioni di segretario saranno affidate ad un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al IX.

(È approvato).

Resta inteso che con l'approvazione di questo articolo si intende approvato anche l'allegato, del quale do ora lettura:

ALLEGATO.

PROGRAMMA DEL CONCORSO PER ESAMI AL POSTO DI PERITO
(GRADO IX - GRUPPO B)

PROVA SCRITTA

1) Coltivazione delle saline marittime:

lavori preparatori - processo di salinazione - vari sistemi di raccolta del sale - utilizzazione delle acque madri - estrazione dei sali di potassio e magnesio - macinazione e raffinazione del sale - macchine idrovore e macchine per il trasporto e la lavorazione del sale

Calo dei sali per giacenza.

Miniere di salgemma:

coltivazione - mezzi, apparecchi e macchine che vi si impiegano - lavori di ricerca del minerale - eduazione delle salamoie dal sottosuolo - produzione con energia termica.

Caratteristiche speciali dei sali per la pastorizia e per le industrie e loro preparazione.

Insilamento ed imbarco dei sali.

2) Caratteri botanici delle varietà di tabacco coltivate in Italia:

clima - terreni idonei per la coltivazione delle singole varietà - semenzai - avvicendamento - concimazione - trapiantamento - cure colturali - irrigazione - influenza dell'ombreggiamento sulle caratteristiche merceologiche del prodotto - selezioni ed incroci - cimatura - maturazione - raccolta a foglia o a pianta.

Avversità:

- a) meteoriche: siccità, brina, vento e grandine;
- b) parassiti vegetali ed animali;
- c) malattie da virus e da bacteri.

Tecnica delle cure a fuoco diretto, a fuoco indiretto e ad aria (al sole ed all'ombra) - cura in silos.

Cura dei vecchi tabacchi italiani - avarie che possono verificarsi durante le cure.

Trattamenti dei tabacchi dopo la consegna nei magazzini:

trattamenti preventivi, cernite, manipolazioni varie, essiccamento e rinviacidimento, fermentazioni, condizionamento in colli, campionamenti e classifiche.

Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, con speciale riguardo alle varie operazioni di carattere fiscale e tecnico in campagna e nei magazzini generali di concessione speciale e di Agenzia.

- 3) Caratteri botanici delle varietà di tabacco impiegate nelle lavorazioni — classifica commerciale ed impiego — Magazzini tabacchi greggi.
 Nozioni di fisica tecnologica — Apparecchi e strumenti di misura in uso nell'industria del tabacco.
 Trattamenti a cui viene assoggettato il tabacco durante le lavorazioni — fermentazioni — conce e profumazioni.
 Determinazione analitica delle umidità e dei costi nei vari stadi di lavorazione.
 Procedimenti di lavorazione dei tabacchi e dei prodotti secondari.
 Norme per la conservazione della materia e dei prodotti.
 Attrezzature, impianti, composizione e funzionamento dei principali meccanismi, macchine ed apparecchi in uso nelle Manifatture.

* * *

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la Commissione esaminatrice suddividerà il tema per la prova scritta in tre parti le quali verteranno distintamente sugli argomenti sopra raggruppati ai numeri 1, 2 e 3. Ciascun candidato ha facoltà di svolgere una sola delle dette parti a sua scelta.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, per ciascun candidato, sul gruppo di argomenti che formò oggetto della prova scritta e sulle seguenti materie:

- 1) Leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
- 2) Ordinamento dei servizi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed attribuzioni del personale.
- 3) Disposizioni legislative e regolamentari sui salariati dello Stato e regolamento sul personale di lavoro dell'Amministrazione dei monopoli.
- 4) Principali disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
- 5) Infortuni sul lavoro — Pronti soccorsi.
- 6) Stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi
(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro » (522) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre

1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di cinque anni, previsto dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

34ª SEDUTA (16 giugno 1954)

SPAGNOLLI, *relatore*. Con l'articolo 13 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, concernente « Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli » fu disposto che: « per gli spettacoli di prosa di opere originali d'autore italiano, è concesso, per un periodo di tre anni, un abbuono nella misura del 10 per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali ».

Per la retta comprensione del provvedimento occorre dire che quando una compagnia di prosa rappresentava un lavoro originale di autore italiano, anzichè corrispondere il 15 per cento dei diritti erariali, sull'incasso effettuato, corrispondeva solo il 5 per cento, in quanto si riteneva con questa riduzione del 10 per cento di agevolare l'inserimento di commedie di autori italiani nel repertorio delle varie compagnie e ciò per arginare il malvezzo di dare largo posto, anzi direi la preponderanza, al teatro straniero.

Il termine di tre anni, decorrente dal 22 luglio 1946 (20° giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* in conformità al disposto dell'articolo 15 del citato regio decreto legislativo) venne a scadere col 21 luglio 1949. Poichè le categorie interessate fecero vive istanze (fin dall'aprile 1949) per una proroga quinquennale dell'agevolazione, fu inserito nella legge 29 dicembre 1949, n. 959, il seguente articolo:

« L'articolo 5 (*si corregga 13*) del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli di prosa di opere originali d'autore italiano è concesso, per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del 10 per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali ».

È sorto, quindi, il dubbio circa il termine dell'inizio e, conseguentemente, quello finale della agevolazione, sostenendosi da una parte che la norma disponga puramente e semplicemente un nuovo abbuono a favore di cinque anni compreso fra il gennaio 1950 (risultando la legge pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1949) e il 14 gennaio 1955 e ciò in base ai principi legislativi vigenti per cui

la legge dispone per il futuro; ma, d'altra parte, si è fatto presente che l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, sostituisce l'articolo 13 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 530, per espressa volontà del legislatore; quindi il periodo di cinque anni dovrebbe essere calcolato dall'entrata in vigore dello stesso regio decreto legislativo e cioè dal 22 luglio 1946 al 21 luglio 1951 senza interruzione naturalmente, per il periodo dal 21 luglio 1949 al 15 gennaio 1950 (data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 1949, n. 959).

Passando dalle tesi giuridiche a considerazioni di interesse del settore, non è chi non veda che la seconda interpretazione porterebbe alla conseguenza che i benefici già concessi dovrebbero venir revocati, in quanto la pubblica Amministrazione dovrebbe ripetere i diritti erariali già abbonati; si frustrerebbero gli scopi che il legislatore si è prefisso con i citati provvedimenti, di favorire cioè la rappresentazione del dramma italiano e incoraggiare gli autori in un periodo di concorrenza straniera.

Con il disegno di legge in esame, si vuole eliminare ogni incertezza, stabilendo che il termine di cinque anni, previsto dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, decorre dal 15 gennaio 1950 ed ha termine il 14 gennaio 1955.

Esso disegno di legge era stato del resto approvato dalla Camera dei deputati fin dal 13 febbraio 1953 (Atto n. 3035) trasmesso al Senato il 25 febbraio 1953 e qui rimasto giacente a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Nella attuale legislatura è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1954.

Per evidenti motivi di urgenza, il relatore non può che raccomandarne l'approvazione anche in questa sede senza ulteriore indugio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Viola e La Spada: « Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-1918 » (520) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Viola e La Spada: « Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-1918 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 è prorogato a tutto il 31 dicembre 1955, sia per quanto si riferisce alle polizze di guerra tipo *B* che a quelle tipo *M* e tipo *E*.

TOMÈ, *relatore*. Nell'altra guerra furono emessi vari tipi di polizze a favore di combattenti, mutilati, di genitori, di vedove e di orfani di caduti in guerra, polizze dell'importo di lire 1.000 per i militari e di lire 5.000 per gli ufficiali. Queste polizze dovevano consentire ai beneficiari di poter incassare gli importi allo scadere del trentennio dalla cessazione delle ostilità. Furono emesse in complesso numero 3.203.682 polizze; di queste ne furono liquidate numero 2.439.394. Ne restano ancora da liquidare numero 764.288. Per queste ultime da liquidare però, per la maggior parte perlomeno, sono venuti a scadenza i termini di realizzo per cui i beneficiari sono nella impossibilità di incassare.

Dato che col passare del tempo non può ritenersi che sia cessata la riconoscenza dello Stato nei confronti di questi cittadini che ebbero a servirlo in guerra, riconoscenza che

è espressa in senso formale più che sostanziale (perchè l'importo di lire 1.000 o di lire 5.000 non rappresenta un contributo effettivo alla risoluzione di problemi economico-finanziari, ma resta a rappresentare pur sempre il simbolo della riconoscenza della Patria), si ritiene doveroso di protrarre la possibilità dell'incasso delle polizze.

Ispirandosi a questi concetti i deputati Viola e La Spada hanno proposto questo disegno di legge che in un articolo unico così si esprime: « Il termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1955, sia per quanto si riferisce alle polizze di guerra tipo *B* che a quelle tipo *M* e tipo *E* ».

Le polizze di guerra menzionate con la denominazione tipo *B*, sono quelle rilasciate al fronte ai militari di truppa e agli ufficiali combattenti nell'anno 1918. Le polizze che vanno sotto il tipo *M* sono state rilasciate ai militari di truppa mutilati per ferite riportate al fronte nel triennio 1915-1917 e quelle rilasciate agli ufficiali mutilati per ferite riportate al fronte nello stesso triennio 1915-1917. Le polizze del tipo *E* riguardano invece i militari di truppa combattenti nel triennio 1915-1917 e gli ufficiali aventi lo stesso titolo.

Queste sono le precisazioni che possono interessare la Commissione in ordine al disegno di legge sottoposto al nostro esame, e del quale propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari